

mancon.it

LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE ED IL REGIME DELLE SPESE

Con Legge 18 giugno 2009 n. 69, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione e la competitività, si è anche riformato il processo civile, ritoccato più volte dal legislatore nel tentativo di razionalizzarne e semplificarne le procedure.

Non a caso, a torto o a ragione, quest'ultima riforma, entrata in vigore il 4 luglio 2009 è stata introdotta all'interno di una legge sullo sviluppo economico, la semplificazione e la competitività.

Ciò si spiega nell'ottica del legislatore di cercare di snellire e semplificare il processo nel tentativo di ridurre la durata, scoraggiare la lite temeraria ed evitare di appesantire ulteriormente il sistema giudiziario già abbastanza compromesso dal sempre più crescente ricorso al giudice ordinario od onorario per la risoluzioni di controversie.

La riforma, introduce modifiche su tutto il corpo del codice di rito e per alcuni aspetti presenta elementi di rottura con la tradizione.

L'introduzione della mediazione civile per favorire la conciliazione stragiudiziale fra le parti, della testimonianza scritta, di una nuova forma di processo definito processo sommario di cognizione in alternativa al rito ordinario nonché la parziale abrogazione del rito societario e l'applicazione del rito ordinario per le cause concernenti sinistri stradali oltre alla previsione di sanzioni per chi causa l'allungamento del processo, rappresentano segni di novità nel senso sopra indicato.

In particolare, ci preme sottolineare la riforma del regime delle spese del processo che viene ad interesse sia di chi introduce la domanda giudiziale ovvero la parte attrice sia di chi resiste in un giudizio istauratosi ad opera altrui ovvero la parte convenuta in giudizio.

Nel nostro ordinamento giuridico, il regime delle spese nel processo è regolato dal principio della soccombenza, in virtù del quale, la parte così detta soccombente in giudizio, subisce il carico delle proprie spese sostenute ed è obbligata rimborsare alla parte vittoriosa le spese da questa affrontate.

Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., infatti, il Giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.

Tale principio è stato parzialmente modificato dalla riforma del processo *de qua*.

Infatti, la Legge n. 69/2009 ha aggiunto all'art. 91 c.p.c. un ulteriore periodo a mente del quale il giudice, se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta, al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della medesima.

Una tale previsione, accentua l'importanza della conciliazione stragiudiziale e la introduce in maniera attiva e formale all'interno del processo; in tal senso, si vuole portare le parti a ragionare il più possibile sui vantaggi derivanti dal raggiungimento di un accordo stragiudiziale che, nell'ottica della riforma, oltre ad evitare il processo *ex ante* con tutti i suoi rischi, può anche far sì che vi siano buone probabilità che questo si interrompa

Energy Saving S.r.l.: Via delle Colonnelle, 18 - 00186 Roma C.F. 01654510583 P.I. 01011001003

Via Piave, 2 - 00018 Palombara Sabina (RM) tel. /fax: +39 077465083


Piazza Barberini, 5 - 00187 - Roma

372, Strand - London WC2R0JJ tel. +44(0)20 81239134

www.mancon.it info@mancon.it

Esomar member n. 1-1716919 - Registro E.S.Co. A.E.E.G. - Grossisti Energia Elettrica n.02392 A.E.E.G.





mancon.it

ragionevolmente, sul presupposto di una ponderata proposta conciliativa.

Oltre ad enfatizzare la conciliazione stragiudiziale quale strumento idoneo a decongestionare il sistema processuale, la vera novità introdotta dalla riforma sta nell'importanza che assume la proposta transattiva nonché sulle conseguenze che ne derivano, qualora venga rifiutata dalla parte processuale cui è rivolta se, il Giudice, all'esito del processo, accogla la domanda nei limiti di quella proposta.

Orbene, nell'ipotesi suddetta, colui che rifiuta la proposta senza un giustificato motivo, pur trovandosi dalla parte della ragione e quindi in una posizione di non soccombenza, può vedersi condannato al pagamento delle spese processuali maturate successivamente alla formulazione della proposta transattiva; ciò modifica parzialmente il principio generale che regola il regime delle spese del processo.

Pertanto, la parte convenuta in un giudizio verso la quale si proietta la richiesta economica oggetto della domanda giudiziale, ha la possibilità di ponderare la sua posizione che potrebbe non aggravare ulteriormente, formulando una ragionevole proposta transattiva, lanciando così la sfida alla controparte di accettare o meno la proposta, la quale dovrà tenere in debita considerazione, i rischi connessi ad un rifiuto ingiustificato.

Alla luce di questa novità, va però ricordato che il Giudice, nell'ipotesi in cui si pronunci con una sentenza che si pone nel mezzo della pretesa, riconoscendo un po' di ragione ad entrambe le parti processuali, può sempre compensare le spese di lite se ritiene sussistere una soccombenza reciproca.

Dr.ssa Valentina Aureli

Energy Saving S.r.l.: Via delle Colonnelle, 18 - 00186 Roma C.F. 01654510583 P.I. 01011001003

Via Piave, 2 - 00018 Palombara Sabina (RM) tel. /fax: +39 077465083

Piazza Barberini, 5 - 00187 - Roma

372, Strand - London WC2R0JJ tel. +44(0)20 81239134

www.mancon.it info@mancon.it

Esomar member n. 1-1716919 - Registro E.S.Co. A.E.E.G. - Grossisti Energia Elettrica n.02392 A.E.E.G.

